V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 78

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 84

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* 80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 82

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato da ultimo esaminato, nella seduta del 29 giugno 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con tre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda inoltre che, in data 19 luglio scorso, la Commissione XIII (Agricoltura) ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando talune proposte emendative del relatore volte a recepire, da un lato, le predette condizioni formulate dalla Commissione bilancio, dall'altro, specifiche condizioni e osservazioni deliberate, sempre in sede consultiva, dalle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) nonché dalla Commissione parlamentare

per le questioni regionali. Tanto richiamato, poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel convenire con quanto testé richiamato dalla relatrice, concorda con la proposta di parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, formulata dalla relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale riguardo, segnala le seguenti proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Sani 1.050, che prevede che lo Stato promuova – anche tramite l'erogazione di contributi – interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Al riguardo, considera opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Mongiello 86.050, che prevede che le pratiche derivanti dall'esercizio dell'Enoturismo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Essa specifica altresì che il reddito proveniente da tali attività è determinato – in via opzionale per il contribuente – applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Falcone 59.050, che reca una delega per la semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i produttori di vino sottoposti ad accisa con aliquota pari a zero e per facilitare gli scambi intracomunitari, stabilendo in particolare semplificazioni ulteriori per i piccoli produttori, prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, l'esenzione dei produttori, che siano titolari di deposito fiscale, dalla predisposizione delle tabelle di taratura, dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle esenzioni in materia di deposito fiscale previste dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, nonché parere contrario sull'emendamento Russo 8.50, volto a prevedere in favore della generalità dei produttori di vino, previa adozione di uno specifico decreto ministeriale, una serie di esenzioni da adempimenti di carattere tributario che presentano indubitabili riflessi sul regime del deposito fiscale delle bevande alcoliche. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 8.50 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 59.050, 86.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti in merito alle questioni evidenziate dal relatore.

Il viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero della giustizia e dalla Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato)*, cui fa espresso rinvio in ordine agli specifici chiarimenti in tal senso richiesti dal relatore nella precedente seduta. Desidera comunque sin d'ora soffermarsi su taluni aspetti di particolare rilievo.

In primo luogo, in merito alla destinazione di magistrati dell'Ufficio del massimario a funzioni di legittimità, di cui all'articolo 1, osserva come l'attuazione di tali misure non comporterebbe un ampliamento di mansioni bensì esclusivamente l'assegnazione di funzioni differenti nell'ambito dell'ordinaria attività giurisdizionale, come tale non suscettibile di generare pretese di carattere economico collegate allo svolgimento di mansioni superiori.

In secondo luogo, con riferimento alle misure straordinarie per la copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, di cui all'articolo 2, fa presente che le risorse finanziarie a tal fine destinate dal comma 5 del medesimo articolo appaiono compatibili con gli oneri derivanti dall'attuazione delle predette misure.

In terzo luogo, per quanto attiene alla proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati e avvocati dello Stato, prevista dagli articoli 5, comma 1, e 10 del provvedimento in esame, osserva come, in linea con quanto peraltro evidenziato anche dalla citata nota del Ministero della giustizia, le predette disposizioni non appaiono suscettibili di generare effetti finanziari apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, in ragione, da un lato, della esiguità dei soggetti interessati e, dall'altro, dell'effetto sostanzialmente compensativo tra l'incremento della spesa per il trattamento di fine servizio e la minore spesa per prestazioni pensionistiche.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal Viceministro Morando, si riserva di predisporre per la prossima seduta utile una proposta di parere sul testo del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.
Nuovo testo unificato C. 72 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge all'esame, di iniziativa parlamentare, reca norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Segnala che oggetto dell'esame è il testo unificato, derivante dalle proposte di legge C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto, adottato dalla Commissione di merito (Ambiente), come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione, e che lo stesso non risulta corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 12, che recano disposizioni per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce, rileva preliminarmente che l'onere indicato dalle disposizioni riguarda esclusivamente esigenze di spesa in conto capitale. Tanto premesso, rileva che l'articolo 9 prevede l'istituzione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce, senza individuare le risorse strumentali, finanziarie – riferite essenzialmente ad esigenze di spesa corrente – ed umane con cui far fronte ai relativi compiti. Ritiene quindi che andrebbero indicate le risorse con le quali far fronte all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio. Evidenzia inoltre che le norme non escludono espressamente la corresponsione di compensi o rimborsi spese per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio.

Rileva, altresì, che il testo reca una pluralità di disposizioni che assegnano specifiche competenze di programmazione o censimento ad alcuni enti ed amministrazioni pubbliche quali, ad esempio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali o le Regioni. Inoltre, in esito allo svolgimento di tali attività, sono richiamate nel testo misure attuative quali:

la pubblicazione dell'Atlante dei cammini d'Italia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali a conclusione del censimento degli itinerari naturalistici, storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili con forme di mobilità dolce, ai sensi dell'articolo 6;

l'attuazione del programma regionale di mobilità dolce posta a carico delle Regioni ai sensi dell'articolo 3;

l'individuazione, ai sensi dell'articolo 8, di interventi prioritari – volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla rete di mobilità dolce, anche in attuazione di quanto previsto dalle linee guida – quali quelli di restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico ai fini di tutela del paesaggio, di manutenzione e conservazione, di adeguamento della ricettività turistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Tanto premesso, pur rilevando che l'onere è configurato entro un limite massimo di spesa, ritiene necessario che sia fornita una stima dei possibili oneri connessi con le attività di programmazione, organizzazione ed attuazione previste dal provvedimento, nonché della relativa proiezione temporale. Ciò al fine di chiarire quali attività si assume che possano essere svolte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e quali attività comportino, invece, oneri che non possono essere fronteggiati nell'ambito degli ordinari stanziamenti e che devono quindi trovare copertura nell'ambito della spesa in conto capitale prevista dall'articolo 10, limitatamente al triennio 2016-2018.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 12 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provveda, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2016-2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto

capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, evidenzia preliminarmente che il fondo speciale di conto capitale utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità. Segnala comunque, in ragione della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2016 e dei tempi occorrenti alla successiva attuazione in via amministrativa del provvedimento, l'opportunità di valutare un eventuale differimento di un anno della decorrenza dell'onere e della relativa copertura finanziaria. In merito ai predetti aspetti ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO rileva preliminarmente la necessità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento, la cui acquisizione a suo giudizio potrebbe consentire un esito positivo dell'*iter* dello stesso. Osserva infatti come, anche a voler prescindere da ulteriori disposizioni contenute nel testo in esame, tanto il funzionamento dell'Osservatorio sulla mobilità dolce, di cui si prevede l'istituzione ai sensi dell'articolo 9, quanto lo svolgimento di una serie di attività di programmazione, organizzazione ed attuazione a vario titolo previste dal provvedimento, comportano evidentemente oneri di parte corrente a fronte di una norma di copertura finanziaria che reca, all'articolo 12, esclusivamente risorse in conto capitale. In tale quadro, ritiene che la relazione tecnica dovrà procedere per l'appunto alla puntuale individuazione degli oneri di parte corrente ascrivibili alle predette disposizioni e della corrispondente copertura finanziaria. Per quanto attiene invece all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto in misura pari a 20 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2016-2018, pur confermando la capienza del predetto Fondo ritiene tuttavia ragionevole, anche in considerazione della prossima conclusione dell'esercizio finanziario, differire la decorrenza degli oneri sottostanti a far data dall'anno 2017.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, conviene con il Viceministro Morando circa la necessità di richiedere al Ministero competente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.
Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel riservarsi di fornire nella prossima seduta

eventuali ulteriori elementi di informazione rispetto alle richieste di chiarimenti del relatore, richiama l'attenzione su un punto specifico del provvedimento, nella parte in cui esso prevede una limitazione delle agevolazioni fiscali per quelle imprese marittime che non impiegano a bordo personale esclusivamente italiano o comunitario. Ricorda infatti che in relazione a tale norma nella precedente seduta era stato richiesto dal relatore un chiarimento circa gli eventuali effetti finanziaria negativi, in termini di minor gettito, derivanti da ipotetici mutamenti nei comportamenti delle imprese marittime stesse, le quali – al venir meno delle predette agevolazioni fiscali – potrebbero cancellare le proprie navi dal Registro internazionale e trasferire la sede in un altro Paese. Al riguardo, precisa che non risulta al momento possibile, come peraltro era già emerso anche all'atto dell'approvazione della sottostante legge di delega, prevedere né tantomeno quantificare gli eventuali effetti indiretti, in termini di minor gettito, derivanti da comportamenti del tutto ipotetici. Proprio in considerazione di tale circostanza, non ritiene sin d'ora ricorrano i presupposti per subordinare l'espressione del parere sul testo del provvedimento al rispetto di eventuali condizioni da apporre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
- Ufficio Coordinamento Legislativo -
ROMA

OGGETTO: A.C. 4025 recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa ". Osservazioni della V Commissione Bilancio della Camera.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla 5^ Commissione Bilancio della Camera in ordine al provvedimento in oggetto, si trasmette la nota predisposta dall'Ufficio Area Economico-finanziaria del Gabinetto del Ministro.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Giuseppe Santalucia

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

A.C. 4025 RECANTE "MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, NONCHÉ PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ". OSSERVAZIONI DELLA V COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA.

Articolo 1 (*Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso).*

La norma in esame prevede che il Presidente della Corte di Cassazione possa applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità.

L'osservazione qui svolta è diretta a scongiurare effetti indiretti derivanti da eventuali pretese di carattere economico collegate allo svolgimento, seppur temporaneo, di mansioni superiori da parte dei magistrati incaricati.

Al riguardo, preme sottolineare che l'applicazione - anche temporanea - di magistrati assegnati al massimario o al ruolo della Corte di Cassazione alle sezioni della stessa Corte per lo svolgimento degli adempimenti collegati all'attività di udienza, non riguarda un ampliamento di mansioni alle quali gli stessi giudici possono essere adibiti. Si tratta, in realtà, solo di funzioni diverse nell'ambito dell'ordinaria attività giurisdizionale di legittimità cui gli stessi sono deputati che, come tali, non possono essere qualificate a titolo di mansioni "superiori", né possono essere suscettibili di essere liquidate con una retribuzione maggiore né con indennità accessorie. A tal fine si osserva che il trattamento economico di qualsiasi magistrato rimane legato alla progressione per anzianità ed alle variazioni di professionalità cui il medesimo soggiace periodicamente per effetto della Tabella A della legge n. 111 del 2007.

Pertanto, in relazione agli effetti finanziari del disegno di legge in esame, si dà assicurazione circa la possibilità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Articolo 2, commi 2 a 5 (*Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado).*

La norma in esame prevede una deroga alla disciplina relativa all'accesso al concorso per magistrato ordinario dovuto alla necessità di garantire una sollecita copertura dei posti allo stato resisi vacanti. Nella specie è prevista la possibilità di aumentare - nella misura del 10% - il contingente dei concorrenti, dichiarati idonei nei concorsi indetti negli anni 2014 (D.M. 5 novembre 2014) e 2015 (D.M. 22 ottobre 2015) che possono essere nominati magistrati ordinari, nonché l'aspettativa di riduzione del periodo di tirocinio attualmente previsto in 18 mesi (c.d. uditorato) ad una durata di 12 mesi, svogendosi il tirocinio formativo interamente presso la Scuola superiore della magistratura, ovvero 2 mesi presso la stessa Scuola e 10 mesi presso gli uffici giudiziari.

In relazione alle osservazioni formulate sull'attendibilità di previsione degli oneri si precisa quanto segue.

Per quanto concerne la prima procedura concorsuale, quella indetta con D.M. 5/11/2014, si deve osservare che la stessa è oramai prossima alla fase di conclusione e che i candidati vincitori di tale concorso possano iniziare il loro "tirocinio formativo" con decorrenza 1° gennaio 2017.

Considerata l'esigenza sopra illustrata cui la disposizione *"de qua"* intende rispondere - cioè quella di garantire una sollecita copertura dei posti di magistrato ordinario attualmente vacanti - la previsione di ampliamento dei posti nella misura del decimo è stata estesa anche al concorso in esame, con indicazione di un aumento dei posti secondo una stima media e in misura prudenziale del contigente di candidati ritenuti idonei all'atto della graduatoria finale. Ciò anche per rispondere all'esigenza, altrettanto apprezzabile, di assicurare un adeguato livello qualitativo di coloro i quali potranno essere nominati magistrati ordinari in tirocinio.

Pertanto, la previsione della nomina e relativa assunzione sia dei vincitori del concorso che dell'ulteriore percentuale di candidati ritenuti idonei può avvenire solo nell'ipotesi in cui la procedura si concluda con esito positivo per un numero maggiore di concorrenti rispetto ai posti messi a concorso e nei limiti di autorizzazione di spesa approvati in sede di copertura finanziaria con la Legge di stabilità per l'anno 2017.

La rimodulazione degli oneri previsti anche per il periodo di tirocinio potrà, quindi, avvenire solo nel momento conoscitivo del numero effettivo dei candidati da immettere nei ruoli della

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

magistratura (vincitori + percentuale degli idonei) ritenendo, altresì, che un'ulteriore garanzia di copertura finanziaria possa essere assicurata dalle risorse del *"Turn over"* la cui stima, in corso d'anno, non è attualmente quantificabile.

Relativamente alla procedura concorsuale indetta con D.M. 22/10/2015, si rappresenta che la stessa è ancora in fase di svolgimento dovendosi ancora completare la correzione degli elaborati: per l'assunzione dei vincitori e dell'eventuale percentuale degli idonei - il cui numero è stato valutato secondo un dato medio e con oneri prudenziali di spesa - sarà possibile determinare nuovi oneri a regime con le risorse per l'assunzione reperite mediante inserimento di apposita previsione nella legge di stabilità per l'anno 2018 o il triennio a venire.

Articolo 5, comma 2 (*Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità*)

La norma in esame prevede la possibilità del trattenimento in servizio di taluni magistrati, con incarichi apicali, ma che siano in possesso di particolari requisiti di anzianità nei ruoli della magistratura, di carriera nonché espletamento di funzioni e che possano assicurare un "periodo minimo" di permamenza in servizio.

Ai fini che qui interessano, si rappresenta innanzitutto che l'osservazione effettuata - pur tenendo in considerazione il ridotto numero di soggetti interessati dalla disposizione in esame - richiede di fornire elementi utili per assicurare l'assenza di apprezzabili effetti finanziari conseguenti ai più incisivi esborsi monetari che deriverebbero dalla liquidazione dei TFS in ragione della maggiore permanenza in servizio di tali figure di magistrati, nonché dalla rimodulazione temporale dei relativi oneri annui. In relazione a quanto esposto, si fa presente che la prerogativa oggetto della norma in esame riguarda necessariamente un esiguo numero di soggetti, interessando esclusivamente magistrati in possesso di requisiti specifici, idonei al conferimento di funzioni direttive superiori o direttive di legittimità rispetto alle quali i soggetti abilitati siano in grado di garantire almeno tre anni di servizio.

A tale proposito, si assicura che la norma, essendo tesa all'introduzione di meri requisiti anagrafici e prevedendo anche limitazioni al conferimento degi incarichi direttivi superiori apicali e

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

di legittimità, proprio per l'esiguità del numero dei soggetti interessati, non comporterà modifiche meritevoli da produrre effetti finanziari apprezzabili sui saldi della finanza pubblica.

Articolo 11, commi da 1 a 3 *(Disposizioni finanziarie)*

Le disposizioni in esame sono emanate nella previsione di rideterminare il contingente di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta da immettere nei ruoli del Ministero della Giustizia per l'anno 2016 e per l'anno 2017, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 5.

A tale riguardo si fornisce assicurazione che tale rimodulazione non interferisce con il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati per tali enti.

11855

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma, 20 SET. 2016

Prot.N. 73502/2016
Rif.Prot. Entrata N. 0072133/2016
Allegati:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. n. 4025 – Conversione in legge del decreto–legge 31 agosto 2016, n.168, recante *"Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa"*. Verifica delle quantificazioni e nota Ministero della giustizia.

E' stato esaminato il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati recante l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla nota del Ministero della giustizia prot.n.36539 del 15 settembre 2016 ed al riguardo, si fa presente quanto segue:

- **Articolo 1 (Destinazione di magistrati dell'Ufficio del massimario a funzioni di legittimità)**

In merito alla richiesta di chiarimenti della Commissione, volti ad escludere che dalla prevista facoltà del Presidente della Corte di Cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, possano derivare eventuali pretese di carattere economico collegate allo svolgimento di mansioni superiori, si rinvia a quanto chiarito dal Ministero della giustizia in merito alla neutralità della previsione normativa, atteso che la stessa non comporterebbe un ampliamento di mansioni ma l'assegnazione di funzioni differenti nell'ambito dell'ordinaria attività giurisdizionale.

➢ **Articolo 2, (Misure straordinarie per la copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado)**

Il Servizio Bilancio della Camera ha formulato alcune osservazioni in ordine alla quantificazione degli oneri recati dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto.

In particolare, sono state oggetto di osservazioni le stime, riportate nella relazione tecnica, riguardanti sia il numero dei beneficiari delle disposizioni di cui ai commi 2 (30 unità) e 3 (300 unità per ciascuno dei due concorsi banditi), sia le decorrenze delle assunzioni ipotizzate in riferimento allo stesso comma 3, con riflessi sulla modulazione temporale dei relativi oneri.

Tali osservazioni si basano su elementi di dettaglio attinenti al complesso delle procedure di assunzione gestite direttamente dall'amministrazione della giustizia che non sono stati evidenziati nella relazione tecnica. Pertanto, l'esame di detta relazione tecnica è stato svolto nel presupposto che il Ministero interessato abbia effettuato le proprie stime sulla base dell'esperienza direttamente maturata nella pregressa attività di gestione delle predette procedure.

In primis, il Servizio Bilancio ha rilevato la differente platea di beneficiari presa in considerazione per la quantificazione degli oneri recati dal comma 2 e dal comma 3; ossia, mentre per la stima degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 (possibilità di incremento nella misura massima del 10%, del numero dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati) sono state conteggiate n.30 unità che, secondo il Servizio bilancio, dovrebbero sommarsi alle 690 assunzioni già autorizzate in forza di concorsi in fase di svolgimento (n. 340 concorso DM 5.11.2014 e n. 350 concorso DM 22.10.2015), per quelli connessi al successivo comma 3 (riduzione del tirocinio di 6 mesi per i magistrati assunti a seguito dei predetti concorsi) è stata ipotizzata l'assunzione di n. 600 unità complessive (300 per ciascuno dei predetti concorsi). Ciò posto, al Servizio Bilancio, parrebbe necessario adeguare l'onere di cui al comma 3 all'ipotetica platea considerata per la quantificazione degli oneri del comma 2 (720 unità).

Al riguardo, nell'aderire a quanto già rappresentato dal Ministero della giustizia nelle proprie controdeduzioni, si precisa ulteriormente che il diverso conteggio delle unità di magistrati risulta plausibile in ragione della differente portata applicativa dei due commi considerati. La quantificazione dell'onere di cui al comma 2 si basa, infatti, sulla mera ipotesi di incremento delle assunzioni effettuabili al solo fine di ipotizzare – sulla base dell'andamento storico dei concorsi già svolti che molto spesso non hanno determinato la totale copertura dei posti messi a concorso - il numero massimo degli eventuali e del tutto ipotetici candidati idonei e, dunque, individuare l'eventuale differenziale di onere massimo da coprire rispetto alla legislazione vigente. Per la valutazione dell'onere di cui al comma 3, si è, invece, fatto riferimento alle unità che

ragionevolmente (cioè sulla base della serie storica delle assunzioni nei concorsi per magistrato ordinario) saranno effettivamente assunte in servizio e che, pertanto, beneficeranno in concreto della riduzione di 6 mesi del periodo di tirocinio (di regola, inferiori ai posti messi a concorso).

In ordine alle osservazioni formulate in relazione alla quantificazione dell'onere del comma 3 – con le quali si evidenzia come un eventuale slittamento della data delle assunzioni di cui ai concorsi in parola inciderebbe sulla modulazione temporale (annua) dell'onere recato dalla riduzione del periodo di tirocinio – non può che rinviarsi alle controdeduzioni dell'amministrazione. Si fa presente, in ogni caso, che le autorizzazioni di spesa indicate nell'art. 2, comma 5, del decreto legge risultano idonee rispetto agli oneri derivanti dal medesimo articolo.

Quanto, infine, alla quantificazione dell'onere recato dal comma 2, in riferimento al quale il Servizio Bilancio evidenzia, altresì, che l'incremento del 10% dei posti messi a concorso, stimato per i 2 concorsi in atto in un numero di posti pari a 30, non sembrerebbe soddisfare il principio di prudenzialità (atteso che il numero di idonei potenzialmente assumibili potrebbe raggiungere le 69 unità), si rinvia alle controdeduzioni del Ministero della Giustizia. Si ritiene, comunque, plausibile la stima effettuata dall'amministrazione (30 posti), fondata cioè sull'andamento storico dei concorsi già svolti che, come osserva anche il Servizio Bilancio, molto spesso non hanno determinato la totale copertura dei posti messi a concorso.

- **Articolo 5, comma 1 ed Articolo 10 (Trattenimento in servizio di magistrati)**

Il Servizio Bilancio della Camera evidenzia che, in linea di principio, il trattenimento in servizio sembrerebbe suscettibile, anche alla luce della quantificazione contenuta nella R.T. riferita al D.L. n. 90/2014, di determinare effetti finanziari; ciò con particolare riferimento alla maggiore spesa per TFS, dovuta al protrarsi della permanenza in servizio, e alla rimodulazione temporale dei relativi oneri annui, rispetto alla previsioni già scontate ai fini dei tendenziali. Ciò posto, pur tenendo conto della ristretta platea di soggetti interessati, il Servizio Bilancio ritiene utile acquisire dati ed elementi utili a verificare se, in ragione dei predetti fattori, possano prodursi effetti finanziari apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che è plausibile escludere effetti finanziari apprezzabili su tali saldi, non solo in considerazione di quanto rappresentato del Ministero della giustizia in ordine alla esiguità del numero dei soggetti interessati dalla disposizione in esame, ma anche in quanto, a fronte dell'incremento di spesa per TFS conseguente al trattenimento in servizio (da ritenersi *ex se* marginale, anche perché computato su di una sola annualità), si registra, nel breve periodo, una

minore spesa per prestazioni pensionistiche e, nel medio – lungo periodo, un differimento della spesa per redditi da lavoro dipendente indotta dalla sostituzione dei magistrati collocati a riposo.

➢ **Articolo 7 (Disposizioni sul processo amministrativo telematico)**

Con riferimento alle previsioni dell'articolo 7, il Servizio di Bilancio nel prendere atto della gratuità, espressamente prevista, della partecipazione ai lavori della Commissione di monitoraggio di cui al presente articolo, chiede che siano forniti elementi volti ad escludere oneri connessi ad eventuali rimborsi o emolumenti di carattere non retributivo ed a confermare la neutralità finanziaria della partecipazione di esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, ai lavori del predetto organismo.

La Commissione, inoltre, chiede che vengano forniti elementi di valutazione in merito all'anticipazione, al 1° gennaio 2017, della piena applicazione della disciplina relativa al processo amministrativo telematico, con particolare riguardo ad eventuali aggravi, di carattere amministrativo ed operativo, connessi alla predetta disposizione, non fronteggiabili con le risorse disponibili.

Al riguardo, si conferma che la disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri, ed in tal senso si potrebbe inserire apposita clausola di invarianza all'articolo in esame.

➢ **Articolo 8 (Ufficio per il processo amministrativo)**

In merito alle previsioni dell'articolo 8, che prevede la costituzione, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ed i TAR, di strutture organizzative interne, denominate "*Ufficio per il processo*", a supporto dell'attività dei magistrati amministrativi ed al fine di garantire la ragionevole durata del processo e l'attuazione del processo amministrativo telematico, la Commissione chiede di acquisire ulteriori elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle suddette misure organizzative con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rinvia agli ulteriori elementi che potranno essere forniti dall'Amministrazione interessata, attesa l'assenza di specifiche valutazioni nella nota esaminata.

➢ **Articolo 11 (Disposizioni finanziarie)**

La Commissione bilancio chiede, infine, una valutazione in merito alle previsioni di cui all'articolo 11, che prevede, nei commi da 1 a 3, la riduzione del numero di unità di personale acquisite dal Ministero della Giustizia e provenienti dagli enti di area vasta, al fine di escludere che tale previsione possa interferire con il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto delle assicurazioni fornite dal Ministero della giustizia volte ad escludere che dalla previsione normativa possano derivare effetti pregiudizievoli al pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Inoltre, con riferimento al comma 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri di personale derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 del provvedimento, si conferma che le risorse previste a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di 53 unità di personale presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali non sono suscettibili di pregiudicare altri interventi.

Si rappresenta, inoltre, che le maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato nei procedimenti presso il giudice amministrativo hanno mostrato nel triennio precedente un profilo stabile e il loro ammontare annuo (oltre 30 milioni di euro) rende possibile la copertura di un onere di circa 2,5 milioni di euro annui.

Il Ragioniere generale dello Stato